

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **151**

Seduta antimeridiana del 10 giugno 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.24

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 151ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 149 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione Fedriga.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale). **(93)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, SIBAU**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE comunica che i lavori inizieranno con l’esame dell’articolo 4 del provvedimento, e considerato che lo stesso non presenta emendamenti, invita i Consiglieri a collegarsi con il sistema di voto.

Prima di intraprendere la continuazione dell’esame del disegno di legge, constatato che non tutti i Relatori sono presenti in Aula, dà la parola all’assessore CALLARI che, nel riprendere un intervento del consigliere Bolzonello, svoltosi nella seduta di ieri mattina, chiarisce sull’applicazione dello strumento tecnico click day in merito alla vicenda delle sovvenzioni a vantaggio dei possessori di partita IVA.

Su tale argomento intervengono, nell’ordine, i consiglieri BOLZONELLO (contrario allo strumento del click day), IACOP, SERGO (il quale critica la metodologia adottata per sovvenzionare i possessori di partita IVA), nuovamente IACOP e MATTIUSSI (il quale invece elogia il lavoro svolto da INSIEL su questa vicenda).

Si continua quindi ad esaminare l’articolato.

Dopo gli interventi dei consiglieri MORETUZZO e SANTORO, del Relatore di maggioranza BORDIN e del Relatore di minoranza HONSELL, il PRESIDENTE interviene sulle disposizioni dell’articolo 4 per apportare alcuni chiarimenti.

Sempre in sede di dibattito su tale articolo prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri BOLZONELLO, ZANON, nuovamente il Relatore di minoranza HONSELL (il quale replica a quanto affermato in precedenza dal Presidente) e, infine, l'assessore CALLARI (il quale si sofferma sulla necessità che la Centrale Unica di Committenza diventi una "struttura attrattiva" e non obbligatoria per i Comuni e spiega l'importanza e le potenzialità del "mercato elettronico").

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato (*vengono registrati a sistema il voto favorevole dei consiglieri Slokar e Boschetti e quello di astensione del consigliere Capozzella*).

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento soppressivo (5.1)

"1. Sopprimere l'articolo".

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (5.2)

"Sopprimere l'articolo".

NOTA: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.3)

"1. Sopprimere il comma 2".

Il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, dichiara che l'emendamento 5.3 è da ritenersi inammissibile.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 5.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 5.2.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MORETTI e l'assessore CALLARI.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (tutti favorevoli agli emendamenti) ed i Relatori di maggioranza NICOLI, SIBAU e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari agli emendamenti).

Il mantenimento dell'articolo 5, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato (*viene registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Di Bert ed il voto contrario del consigliere Bidoli*).

L'articolo 6, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*vengono registrati a sistema il voto favorevole del consigliere Zanon e il voto di astensione dei consiglieri Bidoli e Bolzonello*).

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 6 bis.1 e 6 ter.1 vengono accantonati per essere inseriti nel pacchetto di emendamenti di competenza dell'assessore Bini.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti agli articoli di cui al capitolo VIII di competenza dell'assessore Rosolen.

All'articolo 54 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento soppressivo (54.1)

"Sopprimere l'articolo".

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

La consigliera DA GIAU illustra tale emendamento.

Dopo un intervento dell'assessore ROSOLEN, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (contrario) e MORETTI (favorevole) ed i Relatori di maggioranza NICOLI, SIBAU e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

Il mantenimento dell'articolo 54, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato (*vengono registrati a sistema il voto favorevole dei consiglieri Gabrovec e Slokar ed il voto contrario del consigliere Shaurli*).

All'articolo 55 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (55.1)

"Il comma 1 è così sostituito:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

<<2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale e sono aperti anche a professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa fuori regione, purché non siano la maggioranza dei partecipanti.>>."

Nota: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere BOLZONELLO (il quale suggerisce alcune modifiche all'emendamento) e l'assessore ROSOLEN (la quale replica alle osservazioni del consigliere Bolzonello).

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale modifica verbalmente il proprio emendamento 55.1 nel seguente modo: *sostituire il comma 2 bis con il seguente: "I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale e sono aperti anche agli impiegati purché non siano la maggioranza dei partecipanti"*), SERGO (il quale si astiene sul

subemendamento) e MORETTI (il quale dichiara di astenersi) ed i Relatori di maggioranza NICOLI, SIBAU e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 55.1, posto in votazione nel testo modificato verbalmente, non viene approvato *(vengono registrati a sistema il voto favorevole dei consiglieri Liguori e Conficoni, il voto contrario del consigliere Zanon e il voto di astensione del consigliere Tosolini)*.

L'articolo 55, posto in votazione nel testo uscito dalla Commissione, viene approvato *(viene registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Tosolini)*.

L'articolo 56, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(vengono registrati a sistema il voto favorevole del consigliere Zanon e il voto di astensione del consigliere Marsilio)*.

L'articolo 57, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(viene registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Zanon)*.

L'articolo 58, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(viene registrato a sistema il voto favorevole dei consiglieri Zanon e Singh)*.

L'articolo 59, che non presenta emendamenti, dopo che nel dibattito sono intervenuti, nell'ordine, i Relatori di minoranza SERGO e HONSELL (il quale preannuncia il proprio voto di astensione), il consigliere IACOP e per la Giunta l'assessore ROSOLEN, posto in votazione, viene approvato *(all'esito della votazione va aggiunto a sistema il voto favorevole dei consiglieri Lippolis, Mattiussi e Polesello e di astensione dei consiglieri Moretti e Bolzonello)*.

All'articolo 60 è stato presentato il seguente emendamento:

BORDIN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (60.1)

"Prima del comma 1 dell'articolo 60 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019) è inserito il seguente comma:

<<1 ante. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole <<dai 4 ai 14 anni>> sono sostituite dalle parole <<dai 3 ai 14 anni>>;

b) al comma 87 le parole <<di età 4-14 anni>> sono sostituite con le parole <<di età 3-14 anni>> e le parole <<di età 4-12 anni>> sono sostituite dalle parole <<di età 3-12 anni>>;

c) al comma 87, dopo le parole <<spesa sostenuta>> sono inserite le parole <<ad esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020 n.6.>>.>>."

Note alla norma: Con le presenti modifiche alla legge regionale 24/2019 si vuole ampliare l'intervento di sostegno alle famiglie per la frequenza dei servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità anche ai bambini di tre anni che, in considerazione del compimento del quarto anno di età nel secondo semestre del 2020 o per la frequenza della sezione primavera, non hanno avuto accesso al beneficio abbattimento rette di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 e rimarrebbero esclusi dagli interventi di sostegno alla frequenza di attività educative nel periodo da maggio ad agosto 2020.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, né in termini di minori entrate, né di maggiori spese.

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MORETTI (il quale chiede spiegazioni alla maggioranza, alla Giunta e alla Presidenza sulla eventuale inammissibilità dell'emendamento, in quanto rileva che lo stesso prevede di allargare la base dei beneficiari, ma non vi è allegata la scheda tecnica finanziaria per valutare una eventuale maggior spesa sui capitoli di competenza), l'assessore ROSOLEN (la quale fornisce le spiegazioni sul perché non si possa prevedere ora maggiori oneri a carico del bilancio regionale), il PRESIDENTE (che fornisce alcune precisazioni) e ancora l'assessore ROSOLEN (che specifica ulteriormente quanto da lei già sostenuto in precedenza).

Dopo il parere dei Relatori di minoranza SERGO (favorevole) e MORETTI (il quale, dopo aver chiesto e ottenuto dal PRESIDENTE delucidazioni su come si è svolto il dibattito su questo articolo, preannuncia un voto di astensione) e dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), l'emendamento 60.1, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto a sistema il voto di astensione dei consiglieri Russo e Shaurli*).

L'articolo 60, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

A questo punto, dopo aver chiesto e ottenuto la parola sull'ordine dei lavori, intervengono rispettivamente e nell'ordine i consiglieri DA GIAU e MARSILIO che con diverse motivazioni dichiarano alla Presidenza che il fatto di non aver considerato inammissibile l'emendamento 60.1 in quanto mancante della scheda tecnica finanziaria, costituirà per loro un precedente nello svolgimento dei futuri lavori dell'Aula.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 60 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (60 bis.1)

"Dopo l'articolo 60 è aggiunto il 60 bis:

<<Art. 60 bis

(Emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo 2014/2020 i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":

a) Programma specifico 94/19 "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";

b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".>>."

L'assessore ROSOLEN illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (il quale, dopo aver svolto alcune considerazioni, esprime parere favorevole su tale emendamento), SERGO e MORETTI e dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), l'emendamento 60 bis.1, istitutivo dell'articolo 60 bis, posto in votazione, viene approvato *(all'esito della votazione va aggiunto a sistema il voto favorevole dei consiglieri Capozzella, Ussai e Mattiussi)*.

L'articolo 61, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(all'esito della votazione va aggiunto a sistema il voto favorevole dei consiglieri Capozzella e Slokar e il voto di astensione del Relatore di minoranza Honsell)*.

L'articolo 62, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(all'esito della votazione va aggiunto a sistema il voto favorevole dei consiglieri Capozzella, Moretti e Polesello)*.

Gli articoli 63 e 64, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 64 bis:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (64 bis.1)

"Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

<<Art 64 bis

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017)

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27/2017 è sostituita dalla seguente:

<<g) applicazione, secondo la modularità di seguito riportata, al personale dipendente che opera direttamente sull'attività formativa in senso stretto non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della formazione professionale, oppure di altro CCNL che assicuri un trattamento economico complessivo non inferiore rispetto I CCNL della formazione professionale. La suddetta applicazione sarà articolata in base alle macrotipologie formative e al numero di ore di accreditamento con la seguente modularità: fino a 5000 ore di accreditamento almeno un dipendente per ogni macrotipologia formativa; per ogni scaglione di ulteriori 5000 ore almeno un dipendente aggiuntivo a prescindere dal numero delle macrotipologie formative.>>.>>."

Note: Considerate le differenze dimensionali e organizzative degli enti del sistema della formazione professionale regionale, unite alle diverse tipologie formative di accreditamento, si propone di regolamentare la complessità esistente con un criterio basato su scaglioni di 5000 ore di accreditamento. La proposta è stata vagliata e approvata dall'assemblea degli Enti di formazione nel 2019.

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento istitutivo dell'articolo 64 bis è stato precedentemente ritirato dal primo firmatario Moretti.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 64 ter:

SANTORO, MORETTI, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (64 ter.1)

"Dopo l'articolo 64 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 64 ter

(Misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione è autorizzata a sostenere i costi per disporre l'acquisto, la locazione o altre forme di utilizzo di strutture ed immobili privati, nel caso in cui si renda necessario disporre di beni e spazi aventi le caratteristiche di idoneità per lo svolgimento dell'attività didattica o di attività complementari o connesse.
2. La Regione è autorizzata a sostenere i costi di eventuali adeguamenti infrastrutturali necessari per le strutture ed immobili di cui al comma 1 e per l'acquisto di beni mobili quali arredi, attrezzature e altre dotazioni necessarie allo svolgimento dell'attività didattica o di attività complementari o connesse.
3. Entro 30 giorni la Regione, con delibera della giunta regionale previo parere dell'Ufficio Scolastico Regionale e della competente commissione consiliare, individua le strutture necessarie all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli interventi di adeguamento necessari e il fabbisogno dei beni mobili.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelievo di pari importo all'interno della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 9681/S).>>."

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento e si dice disposta a richiederne lo stralcio se la Giunta sarà concorde ad affrontare una discussione sull'argomento.

Nel successivo dibattito interviene il solo assessore ROSOLEN, la quale dopo alcune considerazioni suggerisce alla proponente di trasformare l'emendamento in un Ordine del giorno.

A questo punto, seguono irruvidamente diversi interventi in contraddittorio fra la consigliera SANTORO (che nuovamente chiede alla Giunta di esprimersi sullo stralcio e dopo aver ottenuto un parere contrario dichiara di non voler trasformare l'emendamento in un Ordine del giorno mentre invece chiede, in termini regolamentari, che esso venga votato per appello nominale) e l'assessore ROSOLEN (che motiva a più riprese la sua contrarietà allo stralcio e ribadisce l'invito a trasformare l'emendamento in un Ordine del giorno).

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (questi ultimi tutti favorevoli) e i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e per la Giunta l'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti contrari).

L'emendamento 64 ter.1, posto quindi in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (favorevoli 18, contrari 23; all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Moretuzzo e Da Giau).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 64 quater:

MORETTI, SHAURLI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (64 quater.1)

"Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

<<Art. 64 quater

(Contributi per gli studenti fuori sede)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi straordinari a favore degli studenti fuori sede del Friuli Venezia Giulia per alleviare le spese relative ai canoni di locazione sostenute per il periodo di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio 2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 prevede che possono presentare richiesta di contributo straordinario gli studenti:

a) iscritti a corsi di studi presso le Università degli studi di Udine e di Trieste per l'anno accademico 2019/2020, in particolare:

1) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

2) corsi di laurea attivati prima dell'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

3) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

4) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell'art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

b) titolari di regolare contratto di locazione sottoscritto da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il cui nucleo familiare sia in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 30.000.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000,00 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. ____ - Programma n. __ - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) Capitolo 9681 (Oneri per spese impreviste - di parte corrente art. 48, comma 1, lettera b), decreto legislativo 23.6.2011 n. 118) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020- 2022."

Il consigliere SHAURLI illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, in sede di dibattito, il Relatore di maggioranza BORDIN (il quale dice di concordare nei principi l'emendamento, ma di voler lasciare lo spazio alla Giunta per valutarne gli effetti finanziari che questo comporta e nel caso questi fossero compatibili con gli equilibri di

Bilancio preannuncia che il suo Gruppo lo voterà in occasione del prossimo provvedimento finanziario in programma, per tali motivi chiede quindi al proponente di ritirarlo), il consigliere DI BERT (il quale si associa alle dichiarazioni del Relatore di maggioranza Bordin) e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (la quale elenca le attività che la Regione sta già compiendo sull'argomento).

A questo punto, dopo che il consigliere SHAURLI, alla luce di quanto è emerso nel dibattito, ha chiesto formalmente di stralciare l'emendamento 64 quater.1, lo stralcio posto in votazione, viene approvato all'unanimità dei presenti (*all'esito della votazione va infatti aggiunto a sistema il voto favorevole dei consiglieri Marsilio, Iacop e Morandini*).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che con quest'ultimo voto si è concluso l'esame degli articoli afferenti al Capo VIII e si passa ora alla discussione di quelli del Capo VI di competenza dell'assessore Pizzimenti.

All'articolo 32 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (32.1)

"L'articolo 32 della presente legge è soppresso."

NOTA: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

SANTORO, MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU

Emendamento soppressivo (32.2)

"L'articolo 32 è abrogato."

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento soppressivo (32.3)

"L'articolo 32 è soppresso."

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento soppressivo (32.4)

"L'articolo 32 è soppresso."

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SIBAU, DI BERT, MORANDINI, ZANON, TOSOLINI

Emendamento modificativo (32.5)

"L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32

(Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase

di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia>>."

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 32.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 32.2 e motivandone le ragioni chiede alla maggioranza e alla Giunta di stralciare l'articolo.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 32.3 e successivamente fa alcune considerazioni sull'emendamento 32.5.

A questo punto, a seguito di alcune affermazioni del consigliere CALLIGARIS (*fuori microfono*) ritenute offensive nei confronti dell'Aula, il PRESIDENTE chiede immediatamente al Consigliere di scusarsi, cosa che avviene immediatamente (*fuori microfono*).

Il Relatore di minoranza SERGO, riottenuta la parola, conclude così il proprio intervento.

Il consigliere MORETUZZO illustra l'emendamento 32.4.

Il Relatore di maggioranza SIBAU illustra l'emendamento 32.5.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere IACOP (il quale esprime una netta contrarietà all'articolo e all'emendamento 32.5 e fra le altre cose dichiara di ritenerlo passibile di una impugnativa da parte dello Stato), MARSILIO (il quale chiede gli venga spiegato come questo articolo tuteli l'interesse pubblico), CALLIGARIS (il quale dopo essersi scusato per le affermazioni fatte in precedenza, motiva quelle che erano le reali intenzioni delle sue parole ed infine difende la scelta che ha portato la maggioranza a presentare questo articolo).

A questo punto, vista l'ora e considerati i numerosi iscritti ancora al dibattito sull'articolo 32, il PRESIDENTE, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 149, del 9 giugno 2020, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.38.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE